

REGOLAMENTO (CE) N. 389/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2005

recante deroghe ai regolamenti (CE) n. 2201/96 del Consiglio e (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttili esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96 e il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²⁾, si applicano alle esportazioni di determinati tipi di zucchero utilizzati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofruttili.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede che, nel caso delle restituzioni differenziate, la restituzione è pagata allorché è esibita la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Esso stabilisce inoltre che possono essere previste deroghe a tale norma, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999, il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione della merce.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

- (4) In caso di restituzione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

- (5) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati⁽³⁾, firmato nell'ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2005 in virtù della decisione 2005/45/CE del Consiglio⁽⁴⁾ relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria del suddetto accordo.

- (6) Per effetto della decisione 2005/45/CE, lo zucchero (codice SA 1701, 1702 e 1703) utilizzato nella fabbricazione di alcuni prodotti agricoli trasformati esportati in Svizzera e nel Liechtenstein non può più fruire, dal 1° febbraio 2005, di restituzioni all'esportazione.

- (7) L'accordo approvato con decisione 2005/45/CE introduce disposizioni speciali sulla cooperazione amministrativa destinate a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e di restituzioni alle esportazioni.

- (8) Alla luce di queste disposizioni speciali e per evitare d'imporre agli operatori costi non necessari negli scambi commerciali con altri paesi terzi, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 2201/96 e al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la richiesta di una prova dell'importazione nel caso di restituzioni differenziate. È parimenti opportuno, qualora non siano state fissate restituzioni all'esportazione per i paesi di cui trattasi, non tenere conto di tale fatto ai fini del calcolo del tasso più basso di restituzione.

⁽³⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.